



COMUNE DI BETTONA
PROVINCIA DI PERUGIA
Area Tecnica 1

Piazza Cavour n° 14 - 06084 Bettona (PG)

All. “A”



Area Tecnica 1- Protezione civile

REGOLAMENTO
GRUPPO COMUNALE VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE
“VETTONIA”

INDICE

ARTICOLO 1 Costituzione Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile	Pag. 3
ARTICOLO 2 Il Sindaco	Pag. 3
ARTICOLO 3 Obiettivi del Gruppo	Pag. 4
ARTICOLO 4 Attività del GCVPC	Pag. 5
ARTICOLO 5 Ammissione del GCVPC, esclusione, limiti e partecipazione	Pag. 5
ARTICOLO 6 Volontari Effettivi	Pag. 6
ARTICOLO 7 Perdita della qualità di Appartenente al GCVPC	Pag. 6
ARTICOLO 8 Diritti dei volontari	Pag.7
ARTICOLO 9 Doveri dei Volontario	Pag.7
ARTICOLO 10 Organi del GCVPC	Pag.7
ARTICOLO 11 Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC	Pag.8
ARTICOLO 12 Elezione delle cariche degli Organi del Gruppo	Pag.9
ARTICOLO 13 Consiglio Direttivo	Pag.9- 10
ARTICOLO 14 Il Coordinatore Operativo	Pag.11
ARTICOLO 15 Il Vice Coordinatore Operativo	Pag.11
ARTICOLO 16 Il Segretario	Pag.11
ARTICOLO 17 Organizzazione Operativa del GCVPC	Pag.12
ARTICOLO 18 Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI	Pag.12
ARTICOLO 19 Norme Amministrative e Finanziarie	Pag.13
ARTICOLO 20 Provvedimenti disciplinari	Pag.13
ARTICOLO 21 Garanti del Regolamento	Pag.13
ARTICOLO 22 Disciplinare interno	Pag.13
ARTICOLO 23 Norme Transitorie	Pag.13
ARTICOLO 24 Disposizioni Finali	Pag.14

Art. 1 - Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

- 1) È costituito con delibera di Consiglio Comunale n. 142 del 17/10/2017 il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile "VETTONIA" di Bettona, di seguito GCVPC, nella sede legale posta in Via della Cooperazione. In conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 211/2017;
- 2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;
- 3) **Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".**

Art. 2 - Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi **dell'articolo 6** del decreto legislativo n. 1/2018, **in qualità** di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, **anche per lo** svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; **il Sindaco è, altresì,** responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi **del presente regolamento.**

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed **è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per**

tutelare la vita l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n.1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.**
- 4) **Il Comune**, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, **senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.**
- 2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali Ostatutarie in materia.
- 4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - ✓ autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - ✓ elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - ✓ copia del documento di identità in corso di validità;
 - ✓ copia del Codice Fiscale.
- 5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12.
- 6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
- 7) **Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.**
- 8) **Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.**

Art. 6 - Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, **fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.**

2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- ✓ copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al _comma 1;
- ✓ tesserino di appartenenza al GCVPC;
- ✓ vestiario e DPI idonei;
- ✓ **Copia del regolamento.**

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a. recesso volontario presentato dal volontario;
 - b. assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di **almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;**
 - c. **perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;**
 - d. **utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.**
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC **il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni** dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

- 1) Il volontario **del Gruppo**, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, **secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto**

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.

- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) **partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;**
- e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del GCVPC

Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
- b) Consiglio Direttivo.
- c) Coordinatore Operativo (o Tecnico).

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, e il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento

alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:

- ✓ elezione del Consiglio Direttivo **con compiti di direzione e coordinamento**;
- ✓ **elezione** e revoca del Coordinatore operativo;
- ✓ **elezione** e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
- ✓ ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
- ✓ la proposta del programma delle **attività predisposta dal coordinatore operativo**.

Art. 12 – Elezione delle cariche degli organi del gruppo

- 1) Sulla base del Registro dei Volontari, il Segretario del Gruppo di cui al successivo Art. 16 provvede a preparare l'elenco degli eleggibili. Esso comprende **tutti i nomi dei volontari che siano regolarmente iscritti al Gruppo come “Effettivi” con qualifica di Operativi** e che abbiano almeno due anni di anzianità di iscrizione al Gruppo.
- 2) Sono accolte solamente le candidature provenienti dai suddetti volontari. Le candidature devono essere comunicate al Segretario del Gruppo almeno due giorni prima delle elezioni. L'elezione avviene mediante voto segreto; ognuno dei volontari avente diritto al voto può esercitare il proprio diritto esprimendo fino ad un massimo di due preferenze.
- 3) Risultano nulle sia le schede contenenti preferenze superiori a due, sia le schede contenenti nomi di candidati non correttamente presentati.
- 4) In caso di parità di preferenze espresse per più candidati, risulta eletto chi ha maggior anzianità di iscrizione al Gruppo o, in subordine, maggior anzianità anagrafica.
- 5) La commissione elettorale è costituita da tre volontari del Gruppo non candidati estratti a sorte.
- 6) Il componente anagraficamente più anziano presiede la commissione, i due componenti più giovani rivestono il ruolo di membri.
- 7) I **cinque** candidati che ottengono il maggior numero di voti compongono il nuovo Consiglio Direttivo.
- 8) I tre candidati che ottengono il maggior numero di voti sono proposti al Sindaco per la nomina del Coordinatore e Vice-Coordinatore; successivamente il Coordinatore assegna gli incarichi ai singoli membri del nuovo Consiglio Direttivo.
- 9) I volontari che ottengono preferenze oltre i primi cinque, sono registrati in ordine crescente di voti ricevuti e sono chiamati a sostituire eventuali membri del Consiglio Direttivo cessati dalla funzione.

- 10) Nel caso in cui anche l'ultimo dei non eletti rinunci all'incarico di sostituire un membro del Consiglio Direttivo si procede a nuove elezioni.
- 11) In caso di dimissioni del Coordinatore, il Vice Coordinatore ne assume temporaneamente la carica dandone comunicazione al Sindaco. Il Sindaco assegna l'incarico di Coordinatore al Vice Coordinatore, fino alla data di rinnovo di tutte le cariche o indice l'Assemblea degli iscritti per procedere a nuove elezioni

Art. 13 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, e eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da 5 componenti, e l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, e presieduto dal Coordinatore operativo ed è composto:
Coordinatore Operativo; Vice Coordinatore Operativo; n. 3 (tre) Consiglieri (ai quali possono essere delegati incarichi specifici).
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 4) il Consiglio Direttivo, in particolare:
- a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 14 - Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dai volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma

5 per un periodo di 5 *anni* ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018, e **Direttiva della Presidenza dei Consigli dei Ministri del 22 dicembre 2022, regolamento contenete gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi Comunali di Volontari di Protezione Civile (23°01278), G.U. serie generale n. 53 del 03-03-2023.**

- 2) Il ruolo **di Coordinatore operativo** è esercitato a titolo gratuito ed **è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale, è incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile.** Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 15 Il vice Coordinatore operativo

Il Vice Coordinatore operativo è nominato dal Coordinatore operativo e resta in carica per tutta la durata dei 5 anni e svolge le seguenti funzioni: coadiuva il Coordinatore nell'espletamento delle sue funzioni; sostituisce il Coordinatore in caso di assenza o impedimento.

Art. 16 Il Segretario

Il Segretario viene nominato dal Coordinatore tra i membri del Consiglio Direttivo o tra i volontari effettivi; e resta in carica per tutta la durata del mandato del Coordinatore espletando le seguenti funzioni:

- 1) Cura la stesura dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 2) Conserva copia di tutta la documentazione riguardante l'attività del Gruppo;
- 3) Tiene aggiornate le schede degli iscritti e il Database regionale;
- 4) Annota in apposito registro l'equipaggiamento in dotazione al Gruppo e ai singoli volontari.

Art. 17 - Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate · Squadre operative e affidati incarichi operativi
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto Legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, **il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.**

Art. 18 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 19 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc.
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m. n.106/2020, in quanto compatibile

Art. 20 Provvedimenti disciplinari

Il mancato rispetto del presente Regolamento comporta a carico dei Volontari le seguenti sanzioni.

Il richiamo verbale o scritto da parte del Coordinatore nel caso di condotta non corretta per:

- Infrazione alle norme del presente Regolamento e/o dell'eventuale Disciplinare interno;
- Comportamenti illeciti o illegittimi che diano luogo a procedimenti penali;
- Comportamento pericoloso e/o irresponsabile durante le esercitazioni, le attività e i servizi di protezione civile

L'espulsione ad insindacabile giudizio del Sindaco nel caso in cui il Volontario si sia reso responsabile di:

- Reiterazione dei fatti per cui sia già stato emesso richiamo verbale o scritto da parte del

Coordinatore;

- Fatti o atti che diano luogo a precedenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato che comportino quale sanzione accessoria l'interdizione dai pubblici uffici;
- Perdita del godimento dei diritti civili.

Art. 21 – Garanti del Regolamento

Il Sindaco o suo delegato, e in sua vece il Coordinatore, è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

Art. 22 – Disciplinare Interno

Per le attività gestionali del Gruppo non altrimenti regolate da norme generali dell'ordinamento giuridico nazionale/regionale né da questo Regolamento, il Direttivo può elaborare un Disciplinare interno, da sottoporre previa istruttoria del Servizio Comunale di Protezione Civile all'approvazione del Sindaco che renderà esecutivo il documento mediante proprio "Decreto". Sarà a cura del Coordinatore portare a conoscenza degli iscritti i contenuti del Disciplinare attraverso l'affissione sulla bacheca della sede del Gruppo **e/o gli altri strumenti di comunicazione abitualmente in uso.**

Art. 23 – Norme Transitorie

Nel periodo di transizione, in attesa della nomina degli organismi previsti, le funzioni di Coordinatore del gruppo saranno assunte temporaneamente da persona nominata dal Sindaco.

Art. 24 – Disposizioni Finali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si applica quanto stabilito dal Decreto Legislativo 1/2018, dal Codice Civile, **Direttiva della Presidenza dei Consigli dei Ministri del 22 dicembre 2022, regolamento contenete gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi Comunali di Volontari di Protezione Civile (23°01278), G.U. serie generale n. 53 del 03-03-2023** e dalle altre normative vigenti in materia.

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore dalla data di approvazione del Consiglio Comunale